

TI_GERICHTE 17.2017.260 vom 25. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2017.260

FR: TI_GERICHTE 17.2017.260 du 25 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 17.2017.260 del 25 marzo 2018

Erwägungen

E. 2

Nei primi giorni di febbraio 2016 AP 1 ha postato sulla pagina facebook “ _____”, pure da lui amministrata, la foto di un cacciatore attinta direttamente dal profilo facebook di quest’ultimo, affiancandola a quella di un presunto miliziano islamista, entrambi con fucile in bella mostra. Contestualmente al collage, l’animalista si interrogava, con una domanda (invero) retorica, sulle differenze tra l’autoproclamato “Stato islamico” e i cacciatori. Sentitosi offeso da tale paragone, il cacciatore in questione, di nome _____, ha sporto querela per il reato di calunnia contro ignoti, attirando l’attenzione sul nominativo del titolare indicato sul sito internet _____, riconducibile all’immagine del profilo facebook “ _____” (cfr. querela dell’8 febbraio 2016, di cui all’AI 1, inc. 81.2016.438).

E. 3

Il 29 novembre 2016 a fronte di alcune pubblicazioni apparse sul sito internet _____ e sul profilo facebook di AP 1, l’associazione _____ (in seguito, _____), per il tramite del proprio legale, ha presentato querela nei confronti di AP 1 per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione (cfr. AI 1 e la relativa documentazione prodotta, estrapolata da internet e dal social network di cui all’inc. 81.2017.300). Le querelate pubblicazioni, avvenute tramite articoli, post e un volantino sull’abolizione dell’hobby della caccia, vertevano sul paragone, anche in peggio, tra l’associazione _____ e la mafia siciliana e, più in generale, sulla denuncia circa le migliaia di infrazioni alla Legge sulla protezione degli animali e ad altre leggi, nonché attività criminali in cui sarebbero coinvolti, più di ogni altra, l’associazione _____ e suoi membri. A propria tutela l’associazione ha pure agito civilmente, ottenendo il 23 dicembre 2016, in via cautelare inaudita parte, la cancellazione/rettifica dei testi ritenuti lesivi dei diritti della personalità da parte del Pretore di Locarno-Campagna, il quale ha assortito il proprio ordine con la comminatoria dell’azione penale (doc. accluso al complemento di querela 26 gennaio 2017 di cui all’AI 2 inc. 81.2017.300). Il 26 gennaio 2017, _____ ha completato la querela penale per i titoli di calunnia e diffamazione, oltre a disobbedienza agli ordini dell’autorità civile, alla luce di nuovi testi apparsi sul sito “ _____”, con cui AP 1 ha rincarato la dose nei confronti dell’associazione, pubblicando altresì nominativi e fotografie dei membri del comitato direttivo.” (sentenza impugnata consid. 1-3, pag. 3 segg.). “

E. 5

In sede di interrogatorio di polizia, l’imputato, pur avvalendosi spesso del diritto di non rispondere, non ha mai negato la paternità delle contestate pubblicazioni, né il loro contenuto, sostenendo tuttavia di aver immediatamente dato seguito all’ordine pretorile” (sentenza impugnata consid. 5, pag. 4 seg.). 3. In particolare, le pubblicazioni contestate e

prodotte in copia agli atti, hanno i seguenti contenuti: - per quanto concerne _____, la sua fotografia, nella quale egli è ritratto con un fucile da caccia munito di monocolo sottobraccio e il suo cane _____, è accostata a quella di una persona con la barba ed il copricapo nero, vestita di nero, con un giubbotto antiproiettile nero ed un fucile mitragliatore in braccio, tenuto in maniera analoga a come _____ impugna quello da caccia. Sopra le due foto c'è il titolo "Gibt es keinen Unterschied?" (non c'è nessuna differenza?), sulla fotografia del presunto islamico è stata aggiunta la scritta "Der Islamische Staat IS jagt Ungläubige aufgrund falschen Interpretationen und geistigen Defiziten" ("lo stato islamico caccia i miscredenti sulla base di false interpretazioni e di mancanze spirituali" , mentre sopra quella dell'accusatore privato vi è: "Jäger morden und quälen jährlich Millionen von Lebenswesen identisch aufgrund von Defiziten" ("i cacciatori assassinano e torturano annualmente milioni di esseri viventi ugualmente a seguito di mancanze"). A tal proposito, l'imputato ha precisato che "lo stato islamico dà la caccia a persone non credenti a causa di interpretazioni false e deficit mentali. I cacciatori uccidono e torturano gli animali e milioni di esseri viventi annualmente sempre a causa degli stessi problemi mentali. In sostanza sono del parere che non hanno "tutte le rotelle a posto".

E. 29

novembre 2016 a fronte di alcune pubblicazioni apparse sul sito internet _____ e sul profilo facebook di AP 1, l'associazione _____ (in seguito, _____), per il tramite del proprio legale, ha presentato querela nei confronti di AP 1 per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione (cfr. AI 1 e la relativa documentazione prodotta, estrapolata da internet e dal social network di cui all'inc. 81.2017.300).

Le querelate pubblicazioni, avvenute tramite articoli, post e un volantino sull'abolizione dell'hobby della caccia, vertevano sul paragone, anche in peggio, tra l'associazione _____ e la mafia siciliana e, più in generale, sulla denuncia circa le migliaia di infrazioni alla Legge sulla protezione degli animali e ad altre leggi, nonché attività criminali in cui sarebbero coinvolti, più di ogni altra, l'associazione _____ e suoi membri.

A propria tutela l'associazione ha pure agito civilmente, ottenendo il 23 dicembre 2016, in via cautelare inaudita parte, la cancellazione/rettifica dei testi ritenuti lesivi dei diritti della personalità da parte del Pretore di Locarno-Campagna, il quale ha assortito il proprio ordine con la comminatoria dell'azione penale (doc. accluso al complemento di querela 26 gennaio 2017 di cui all'AI 2 inc. 81.2017.300). Il 26 gennaio 2017, _____ ha completato la querela penale per i titoli di calunnia e diffamazione, oltre a disobbedienza agli ordini dell'autorità civile, alla luce di nuovi testi apparsi sul sito _____, con cui AP 1 ha rincarato la dose nei confronti dell'associazione, pubblicando altresì nominativi e fotografie dei membri del comitato direttivo. (sentenza impugnata consid. 1-3, pag. 3 segg.).

5. In sede di interrogatorio di polizia, l'imputato, pur avvalendosi spesso del diritto di non rispondere, non ha mai negato la paternità delle contestate pubblicazioni, né il loro contenuto, sostenendo tuttavia di aver immediatamente dato seguito all'ordine pretorile (sentenza impugnata consid. 5, pag. 4 seg.).

- per quanto concerne _____, la sua fotografia, nella quale egli è ritratto con un fucile da caccia munito di monocolo sottobraccio e il suo cane _____, è accostata a quella di una persona con la barba ed il copricapo nero, vestita di nero, con un giubbotto antiproiettile nero ed un fucile mitragliatore in braccio, tenuto in maniera analoga a come

_____ impugna quello da caccia. Sopra le due foto c'è il titolo "Gibt es keinen Unterschied?" (non c'è nessuna differenza?), sulla fotografia del presunto islamico è stata aggiunta la scritta "Der Islamische Staat IS jagt Ungläubige aufgrund falschen Interpretationen und geistigen Defiziten" (■ lo stato islamico caccia i miscredenti sulla base di false interpretazioni e di mancanze spirituali", mentre sopra quella dell'accusatore privato vi è: "Jäger morden und quälen jährlich Millionen von Lebenswesen identisch aufgrund von Defiziten" (■ i cacciatori assassinano e torturano annualmente milioni di esseri viventi ugualmente a seguito di mancanze■).

A tal proposito, l'imputato ha precisato che "lo stato islamico dà la caccia a persone non credenti a causa di interpretazioni false e deficit mentali. I cacciatori uccidono e torturano gli animali e milioni di esseri viventi annualmente sempre a causa degli stessi problemi mentali. In sostanza sono del parere che non hanno "tutte le rotelle a posto".

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.